

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/92 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 4134/86 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4134/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/90 ⁽²⁾, reca una suddivisione dei contingenti quantitativi comunitari all'importazione e fissa il regime all'importazione nella Comunità dei prodotti in oggetto fino al 31 dicembre 1991;

considerando che è opportuno mantenere questo regime oltre la suddetta data e adeguarlo nel contesto della revisione della politica commerciale globale della Comunità nel settore dei prodotti tessili;

considerando che, tenuto conto dell'incertezza che sussiste circa il trattamento riservato alle importazioni a Taiwan di prodotti originali della Comunità, è opportuno fissare i contingenti solo per il 1992 ai livelli indicati nell'allegato II, i quali, al fine di ristabilire le quote ai livelli inizialmente previsti, potranno tuttavia essere adeguati in funzione dell'andamento della situazione;

considerando che, ai fini di una migliore utilizzazione dei limiti quantitativi comunitari, la loro ripartizione deve effettuarsi secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifestano nei diversi Stati membri; che, tuttavia, a causa delle rilevanti disparità che ancora permangono tra le condizioni in cui si trovano attualmente le importazioni dei prodotti in causa negli Stati membri e della particolare sensibilità dell'industria tessile comunitaria, queste condizioni possono essere uniformate soltanto in maniera graduale; che, per tali motivi, la ripartizione potrà adeguarsi solo gradualmente a tali esigenze di approvvigionamento e che è necessario procedere alla ripartizione tra gli Stati membri dei limiti quantitativi comunitari per il 1992;

considerando che il regime di importazione attualmente in vigore scade il 31 dicembre 1991; che è necessario prevedere disposizioni transitorie per i prodotti spediti anteriormente al 1° gennaio 1992;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4134/86 per mantenerlo in vigore e modificarne l'allegato II per fissare i limiti quantitativi per il 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4134/86 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, l'importazione nella Comunità dei prodotti delle categorie di cui all'allegato I è disciplinato dal presente regolamento.»

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nel 1992, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato II, originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi, ripartiti in modo da garantire l'espansione e lo sviluppo ordinato del commercio dei tessili nonché il graduale adeguamento delle esigenze di approvvigionamento dei mercati ed in modo da consentire il rinvio e l'anticipo da un anno all'altro nonché il trasferimento da una categoria all'altra.

I contingenti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 figurano all'allegato II.»

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al presente regolamento a decor-

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 18.